

Scheda 37 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152 procedura ex art. 226 del Tratto CE**

"Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l'agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L'Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell'Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia. Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226, ha dichiarato che l'Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

Stato della procedura

La Corte ha pronunciato una sentenza ex art. 226 in data 30.11.2006 (causa C-293/05). Il Ministero dell'Ambiente, ha comunicato l'inizio dei lavori dell'impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell'Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 38 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2000/5083 – ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. "Inceneritore a Massafra (Taranto). Sentenza della Corte di Giustizia del 23 novembre 2006".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta l'incompleta esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia in data 23 novembre 2006 ex art. 226 TCE, nella Causa C- 486/04, in cui la Corte dichiarava la violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 n. 1 e all'art.4 nn. 1, 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale (nel prosieguo "procedura V.I.A.") derivante da determinati progetti pubblici e/o privati. In particolare la sentenza - con riferimento all'inceneritore di rifiuti sito in Massafra (TA) contestava che:

1) il progetto fosse stato autorizzato senza aver previamente espletato una procedura di V.I.A; 2) la normativa italiana – segnatamente l'art. 3 comma 1 del DPCM 3 settembre 1999 – inquadrasse tale tipologia di inceneritori nell'ambito di quei progetti per cui l'espletamento della V. I. A. non fosse obbligatorio, essendo rimesso alle autorità competenti valutare, caso per caso, se fosse opportuno attivare tale procedura, laddove la Direttiva, per converso, ha inserito tale tipologia di inceneritori nell'ambito di quei progetti per cui la V. I. A. è imprescindibile e non aleatoria; 3) in terzo luogo, il fatto che il medesimo art. 3 stabilisse che per i progetti, autorizzati mediante "procedura semplificata" non fosse previsto l'obbligo di espletare la procedura di V. I. A.: a riguardo la Commissione aveva precisato che la Direttiva, pur ammettendo la possibilità di sopassedere all'espletamento obbligatorio della VIA, ha subordinato tale possibilità alla sussistenza di presupposti specifici, fra i quali non è inclusa la circostanza dell'essere stato, l'inceneritore, autorizzato mediante procedura semplificata. La Commissione osserva come la procedura di V.I.A. ancora non sia stata espletata con riferimento all'Inceneritore di Massafra.

Stato della Procedura

In data 6 maggio 2008 la Commissione ha emesso una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 228 TCE. Le violazioni di carattere normativo sono state sanate con D.Lgs 4/2008, n. 4 (art. 36, comma 3, lett. aa) e allegato III, lett. m) ed n).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 39 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/4554 ex art. 228 Trattato CE**

"Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la mancata esecuzione dei provvedimenti da adottare in ottemperanza della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 16 dicembre 2004 causa C 516/03, per violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva del consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (con riferimento alla discarica di Campolungo).

In data 16 dicembre 2004 la Corte di Giustizia ha riconosciuto che l'Italia non ha adottato i provvedimenti necessari, affinché i rifiuti fossero raccolti in base alla direttiva 75/442/CEE.

Successivamente, la Commissione europea ha emesso una lettera di messa in mora ex art. 228, nel dicembre 2005, a cui la Repubblica Italiana ha risposto con nota del 2 marzo 2006.

In particolare, la Commissione Europea ha osservato che la sentenza concerne l'intera discarica, mentre le informazioni fornite riguardavano il 70% degli interventi previsti.

Stato della Procedura

In data 15 aprile 2006, la CE ha notificato il Parere Motivato n. C (2006) 1228 ex art. 228 TCE.

Le autorità italiane hanno fornito informazioni aggiuntive riguardo la discarica e hanno riferito che i lavori verranno effettuati nel 2007. In data 14 aprile 2008, il Ministero dell'Ambiente, ha fornito ulteriori aggiornamenti sui lavori in corso, rispetto ai quali non risultano repliche della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di adeguamento della discarica, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 40 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4797 ex art. 228 del Trattato CE**

“Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02 e la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio, 75/442/CEE relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente e che il detentore di rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato, sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia periodicamente elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha, quindi, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 41 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4006 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non conformità art. 1 Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell'art. 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE.

L'art.1 lettera a) ricomprende nella nozione di rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nell'elenco contenuto nella Decisione 532/2000/CE e successive modifiche, di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi, o abbia l'obbligo di disfarsi. La Commissione ha ritenuto non conforme alla Direttiva in questione il documento, elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, con il quale si escludevano dalla nozione di “rifiuto” gli scarti alimentari destinati ad alimentazione per animali.

Le Autorità Italiane non hanno contestato le censure della Commissione, precisando che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome aveva ricondotto anche gli scarti, destinati alla produzione di mangimi per animali, nell'ambito della nozione di “rifiuto” e quindi nella sfera di applicazione della Direttiva 75/442/CEE.

La Commissione ha contestato, nella successiva Circolare del Ministero dell'Ambiente del 28 giugno 1998, l'esclusione dei predetti residui dalla nozione di “rifiuto”, ritenendola in contrasto con la Direttiva 75/442/CEE, in quanto le finalità di protezione dell'ambiente impongono di estendere la nozione di “rifiuto” anche agli scarti comunque riutilizzati. Inoltre, si osserva che la Direttiva risulta ulteriormente violata dalla Circolare del Ministero della Salute del 22.07.2002, che esclude dal concetto di “rifiuto” gli scarti dell'industria agroalimentare se riutilizzati nel ciclo alimentare zootecnico. La Commissione rileva, da ultimo, l'illegittimità dell'art. 23 della L. n. 179 del 31 luglio 2002, poichè esclude dalla nozione di “rifiuto” i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine.

Stato della Procedura

A seguito del ricorso presentato in data 2 maggio 2005, in data 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia ha emanato una sentenza ex art. 226 TCE (causa 195/05), dichiarando la violazione, da parte della Repubblica Italiana, della Direttiva n. 75/ 442/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 42 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/4802 ex art. 228 del Trattato CE "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno omesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccoglitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente si è allo stadio di Parere motivato ex art. 228 (del 19.12.2005). La Commissione ha, tuttavia, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 43 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede l'istituzione – a mezzo di un'apposita procedura definita dall'articolo 3 della Direttiva – di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Siti di Comunitaria Importanza (SIC), meritevoli di una particolare protezione da parte degli Stati Membri. Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'intervento turistico "Is Arenas", localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in violazione dell'articolo 6 della summenzionata Direttiva.

Tale articolo prevede che la realizzazione di un progetto, non connesso alla gestione del sito e suscettibile di produrre un impatto negativo sulla sua conservazione, impone il previo espletamento di una procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA); inoltre, qualora dall'espletamento della VIA emerga che il progetto produce effetti ambientali negativi, esso è realizzabile solo se sussiste un interesse di pubblica rilevanza e si adottino delle misure compensative del danno all'ambiente.

Nel caso di specie, la Commissione rappresenta l'irregolarità della procedura di VIA espletata, essendo il progetto dannoso per l'ambiente e non essendo state adottate le conseguenti misure compensative. Sostenendo le Autorità italiane che talune aree, come quelle toccate dall'intervento di cui sopra, sono meno rilevanti ai fini ambientali, formulando quindi l'ipotesi di escluderle dai SIC, la Commissione ha disposto una perizia in loco in data 15 aprile 2005 e, pur constatando la minore rilevanza delle "aree pineta", ha evidenziato come il loro mantenimento all'interno del SIC sia comunque necessario ai fini della conservazione degli habitat.

Stato della Procedura

In data 12 novembre 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese, imputate al Programma Operativo della Regione Sardegna 2000 – 2006, cofinanziato con fondi dell'Unione europea.

PAGINA BIANCA

Appalti

PAGINA BIANCA

Appalti

Il settore degli “appalti” abbraccia, allo stato attuale, 13 procedure di infrazione, tutte concernenti la contestazione di presunte violazioni del diritto comunitario.

Fra le procedure meno recenti (la n. 2002/5260, la n. 2003/2158 e la n. 1999/5352), numero 3 procedure risultano già pervenute alla fase propriamente contenziosa ex art. 228 TCE. Le altre procedure sono ferme allo stadio pre-contenzioso ex articolo 226 del Trattato CE.

In ordine alle procedure di seguito indicate si riscontra un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento delle spese da sostenersi dalle Amministrazioni per la predisposizione di eventuali attività difensive, nel caso in cui la risoluzione dei contestati contratti di affidamento, richiesta dalla Commissione quale presupposto per la composizione delle relative procedure, incoraggi l'instaurazione di contenziosi da parte degli attuali affidatari degli appalti:

Procedura 2007/4440 “Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a”;

Procedura n. 2006/4496 “Affidamento da parte del Comune di Contigliano (RI) del servizio gestione rifiuti alla società AMA servizi s.r.l.”.

Nel caso, invece, della **Procedura n. 2004/4963** “Affidamento lavori per la realizzazione di una tranvia su gomma per il Comune di l'Aquila”, si constata la rilevanza di un possibile impatto positivo nel senso di una riduzione delle spese, in quanto l'adeguamento ai rilievi della Commissione implicherebbe l'eliminazione di un canone attualmente facente carico ad un'amministrazione comunale.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/4832	Offerte di servizi bancari per Università di Parma	MM	No

Scheda 2 2007/4649	Realizzazione linea B1 metropolitana di Roma	MM	No
Scheda 3 2007/4440	Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.	MM	Si
Scheda 4 2007/4269	Affidamento del servizio idrico da parte dell'ATO 2 Marche	PM	No
Scheda 5 2007/2309	Incompleta trasposizione del Codice degli appalti	MM	No
Scheda 6 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi Sr.l.	PM	Si
Scheda 7 2006/4419	Proroga concessione autostradale per Autocamionale Cisa	MM	No
Scheda 8 2006/4378	Proroga concessione autostrada Brescia - Verona-Vicenza-Padova	MM	No
Scheda 9 2004/4963	Affidamento lavori per la realizzazione di una tramvia su gomma nel Comune di L'Aquila	RC C-437/07	Si
Scheda 10 2003/5352	Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE	SC 2.10.08 C-157/06	No
Scheda 11 2003/2158	Acquisizione diretta di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del governo italiano	MM2 C-337/05	No

Scheda 12 2002/5260	Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia	MM2	No
Scheda 13 1999/5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive in materia ippica	MM2	No

Scheda 1 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4832 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Offerte di servizi bancari per l'Università di Parma” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Università e della Ricerca.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 2004/18/CE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, facendo riferimento alla gara di appalto che l'Università di Parma, ha pubblicato, con bando del 31 agosto 2007 per garantire il proprio servizio di cassa per tre anni. Con tale atto si è stabilito che i partecipanti alla relativa gara presentassero determinati requisiti, attinenti sia all'esercizio attuale di un servizio di cassa o tesoreria per conto di Università italiane, sia alla presente disponibilità di agenzie nel comune di Parma con non meno di 12 sportelli.

Dal momento che l'appalto sopra descritto rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2004/18/CE, la Commissione osserva come le predette condizioni di partecipazione siano censurabili, in quanto incompatibili con il combinato disposto degli artt. 2 e 44 della Direttiva 2004/18/CE in base al quale, nell'aggiudicazione di un appalto pubblico, le Amministrazioni aggiudicatrici debbono trattare i concorrenti in modo non discriminatorio, potendo richiedere loro, pertanto, solo i “livelli minimi di capacità” connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto. Al riguardo, la Commissione rileva che la richiesta di una pregressa gestione per altre Università italiane e dell'esistenza di sportelli nel Comune di Parma, risulta lesiva del principio di concorrenza, in quanto avvantaggia gli operatori economici già stabiliti in Italia in danno degli stranieri. Peraltro, tali condizioni non soddisfano i criteri di connessione e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto, di cui all'art. 44. Per converso le autorità Italiane ritengono soddisfatti tali criteri in quanto la prima delle condizioni predette garantisce all'amministrazione prestazioni tecnicamente adeguate, mentre la seconda facilita l'utilizzazione del servizio da parte degli studenti residenti nel Comune e degli operatori amministrativi e contabili dell'Università.

Stato della Procedura

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4649 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Appalto pubblico per la progettazione e realizzazione della Linea B1 della Metropolitana di Roma – Modifiche contrattuali, attribuzione di lavori supplementari."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Roma, Roma Metropolitane S.r.l., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'appalto pubblico di lavori, affidato dal Comune di Roma all' "ATI Rialto", con le Direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

L'appalto in questione ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di una linea metropolitana sotterranea di per un importo pari a 379.070.591,53 Euro. Tuttavia, successivamente alla stipula del contratto d'appalto, le condizioni essenziali dell'accordo sono state modificate in maniera rilevante, con l'affidamento all'aggiudicatario della realizzazione di lavori nuovi rispetto a quelli descritti nel bando di gara, fra cui la realizzazione della nuova linea B1.

Tali varianti sono state adottate con delibere e ordinanze dell'amministrazione comunale di Roma sulla base dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 (nel prosieguo: OPCM), che ha affermato la "somma urgenza" di realizzare le opere integrative summenzionate.

Al riguardo, la Commissione rappresenta l'illegittimità della modifica delle condizioni contrattuali evidenziando che, ammontando l'importo dei "lavori" integrativi a 169 milioni di euro, la loro realizzazione deve considerarsi come un nuovo e distinto appalto rispetto a quello originario, anche in ragione del fatto che la situazione di urgenza segnalata dall'OPCM rimane non dimostrata.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando l'Italia a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 29 febbraio 2008.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4440 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 92/50/CEE e della Direttiva 2004/18/CE, relative agli appalti pubblici di servizi, nonché degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi, facendo riferimento alle delibere con le quali i Comuni di Pistoia (delibera 177/2000), di Quarrata (delibera 70/98) e Larciano (delibera 65/2002) hanno affidato alla società FAR.COM S.p.a. la gestione delle rispettive farmacie comunali, senza messa in concorrenza dell'affidamento.

Al riguardo, la Commissione evidenzia la necessità imprescindibile di una gara:

- 1) qualora detti affidamenti vengano qualificati come appalti di importo superiore alla soglia fissata dalle Direttive citate e si ritenga che la gestione di una farmacia rientri nella “consulenza gestionale e affini”, allora l'affidamento ricadrebbe per intero nell'ambito delle direttive e dovrebbe essere posto in gara per previsione delle stesse;
- 2) nel caso in cui detti affidamenti si definiscano appalti di importo superiore alla soglia fissata dalle direttive e la gestione di farmacie si riporti alla categoria “altri servizi”, le direttive citate si applicherebbero solo in parte. Pertanto, per la parte riconducibile alle direttive, si imporrebbero le procedure concorrenziali ivi previste, laddove, per la parte residua, la concorsualità sarebbe imposta dai principi di pubblicità e trasparenza impliciti agli artt. 43 e 49 del Trattato CE;
- 3) nell'ipotesi in cui gli affidamenti siano qualificabili non come appalti ma come concessioni, ovvero quali appalti di importo inferiore alla soglia fissata dalle direttive, essi risulterebbero aggiudicabili per messa in concorrenza in base ai suddetti principi di cui agli artt. 43 e 49 TCE.

Stato della Procedura

La Commissione in data 05/06/2008 ha notificato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora, a seguito dell'annullamento dell'attuale affidamento, l'assegnatario del medesimo dovesse intentare eventuali azioni legali.